



ANAS S.p.A

ST NA SEG



Prot. CDG-0731482-P del 19/12/2019

Al Commissario Straordinario
Dott. Gerlando Iorio
terradeifuochi.prefna@pec.interno.it

e, p.c.

Prefetture UTG
protocollo.prefce@pec.interno.it
protocollo.prefna@pec.interno.it
protocollo.prefsa@pec.interno.it

Procura della Repubblica
prot.procura.napoli@giustiziacert.it
prot.procura.napolinord@giustiziacert.it
prot.procura.santamariacapuavetere@giustiziacert.it
prot.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it

Arma dei Carabinieri
Legione CC "Campania"
carabinieri@pec.carabinieri.it
TNA34468@pec.carabinieri.it

Compartimento Polizia Stradale Campania
compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it
sezpolstrada.na@pecps.poliziadistato.it

Guardia di Finanza
Comando Regionale Campania
na0210000p@pec.gdf.it

Regione Campania
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
seg.presidente@regione.campania.it
dg.500600@pec.regione.campania.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari *pro-tempore*
protocollo@comune.acerra.na.it
protocollo@comune.afragola.na.it
protocollo.caivano@asmepec.it
comune@calvizzano.telecompost.it
casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it
protocollo@pec.comunecasandrino.it

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec.anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec.anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





protocollogen.casalnuovo.na@pec.actalis.it
protocollo@pec.comune.casoria.na.it
protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it
comune.cercola@asmepec.it
protocollo@pec.comune.crispano.na.it
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
protocollo.frattaminore@asmepec.it
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
comune.mariglianella@asmepec.it
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it
protocollomugnano@pec.it
comunenola@pec.comune.nola.na.it
protocollo@pec.comunepalmacampania.it
comune.pomiglianodarco@legalmail.it
protocollo.qualiano@asmepec.it
protocollo.roccarainola@pec.it
protocollo@pec.comune.santantimo.na.it
protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it
protocollo.saviano@asmepec.it
comune.scisciano@pec.it
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
protocollo@pec.striano.gov.it
protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it
protocollo.villaricca@asmepec.it
postacertificata@pec.comune.caserta.it
postacertificata@comuneaversa.it
comune@carinaro.telecompost.it
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it
protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
comune.casapesenna@pec.it
cvolturno@pec.comune.castelvoturno.ce.it
protocollo@pec.comune.cesa.ce.it
protocollo1@pec.comune.frignano.ce.it
protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it
protocollo@pec.comune.lusciano.ce.it
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
comune@marcianise.telecompost.it
protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it
protocollo.ortadiatella@asmepec.it
comune.parete@asmepec.it
protocollo.sancipriano@asmepec.it
protocollo.sanmarcellino@asmepec.it
protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it



affarigenerali.succivo@postecert.it
protocollo.teverola@pec.it
protocollo.trentoladucenta@legalmail.it
protocollo.villadibriano@asmepec.it
comune.villaliterno@asmepec.it
comune.angri@legalmail.it
protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it
protocollo.cardito@asmepec.it
comunegrumonevano@comune.grumonevano.na.it
protocollo.ottaviano@pec.it
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
comunepollenatrocchia.na@postecert.it
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
protocollo@pec.comunesantanastasia.it
protocollo.scafati@asmepec.it

Direzione Legale
SEDE

Direzione Tutela Aziendale
SEDE

Direzione Operation e Coordinamento Territoriale
SEDE

Oggetto: Abbandono rifiuti su strade e pertinenze

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si fa seguito ai successivi rapporti intercorsi, anche con Codesto Spett.le Commissariato di Governo, nell'ambito dei quali si è, tra l'altro, evidenziata la necessità di convocare un tavolo permanente per la risoluzione delle problematiche attinenti al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade e pertinenze stradali, per rappresentare quanto segue.

Negli ultimi anni Anas ha stanziato somme e risorse sempre più consistenti per far fronte al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade, ai margini delle stesse, ovvero sulle piazzole di sosta ad esse afferenti. Nel merito la collaborazione con le diverse Autorità competenti è stata costante e, di anno in anno, sempre più frequente, coinvolgendo diverse strutture di Anas, da quella tecnica a quella amministrativa, da quella legale a quella finanziaria.

Tuttavia, nonostante l'impegno di risorse investito, è dato constatare il reiterarsi degli illeciti sversamenti di rifiuti, che, perpetuati, anche all'indomani di precedenti attività di rimozione, rendono di fatto vane le stesse e gli sforzi profusi, obbligando a nuovi ulteriori interventi.

La gravità di quanto sopra evidenziato diviene, di giorno in giorno, sempre più evidente ed insostenibile, ancor più in conseguenza della consegna delle strade di rientro ad Anas, avvenuta in



applicazione del DPCM del febbraio 2018, lungo le quali, ben prima della consegna ad Anas, efficace a far data dal 26/11/2019, erano presenti aree caratterizzate da ingenti sversamenti di rifiuti.

Ancora, corre obbligo evidenziare, che di recente, con sempre maggiore frequenza, si verificano episodi di notevole gravità. Ne siano esempio le vicende occorse su strade Anas, ove addirittura sono stati abbandonati in piazzola: una vecchia roulotte contenente materiali diversi, un relitto nautico e un rimorchio carico di rifiuti, probabilmente provenienti da opifici non censiti. Senza voler trascurare ingenti sversamenti su scarpate stradali appena ripulite, evidentemente resi possibili esclusivamente a mezzo bilici.

Se ciò non bastasse, per diversi siti, spesso non immediatamente adiacenti al nastro stradale, i Comuni competenti per territorio intimano ad Anas la rimozione degli illeciti sversamenti e la relativa bonifica dei siti, ritenendo, in alcuni casi, di poter ricorrere al disposto di ordinanza e/o a provvedimenti di sequestro, con ulteriore aggravio di impegni per la scrivente Società.

In tale scenario Anas, pur non essendo in assoluto tenuta e pur continuando ad impugnare ove emessi/apposti, eventuali provvedimenti amministrativi/giudiziari, continua a prestare la propria collaborazione agli Enti Locali ed alle Forze dell'Ordine che, di volta in volta, sono presenti sui luoghi, sottraendo tuttavia risorse alle attività istituzionali cui più specificatamente è demandata.

A giustificazione i Comuni richiamano una tanto recente quanto isolata sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3967 del 13/06/2019, che ha ravvisato l'obbligo dell'Anas di rimuovere i rifiuti sia sulle proprie strade che sulle proprie pertinenze in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Codice della Strada, atteso il rapporto di specialità con l'art.192 D Lgs152/2006. La decisione in esame, pur muovendo dal concetto che sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo solo in ragione della sua qualità, sembra, tuttavia, affetta da un errore di base, che consiste proprio nel ravvisare, in tale materia, un criterio di specialità del Codice della Strada rispetto alle previsioni di cui al codice ambiente.

In realtà, in effetti, la legge di delega al Governo per la revisione delle norme sulla circolazione stradale (L.13/06/1991 n.190) stabilisce che oggetto del D,Lgs 285/1992, non è certo quello di regolamentare la tutela dell'ambiente, nè di individuare i responsabili degli sversamenti illeciti ed i soggetti tenuti alla loro rimozione, visto che l'art.2, che indica i criteri direttivi ed i principi informativi del Codice della Strada, limita alla mera circolazione stradale ed ai suoi effetti l'ambito di intervento in materia di tutela dell'ambiente. Lo stesso art. 14, richiamato dalla sentenza, stabilisce che gli enti proprietari delle strade, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono a) alla manutenzione gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi". E' palese, quindi, che la ratio della norma in tema di pulizia è individuata nella tutela della circolazione stradale e non in quella dell'ambiente. Alla luce di ciò la norma speciale tra le due non è il Codice della Strada, bensì il codice ambiente, tanto più che quest'ultimo è norma successiva nel tempo e quindi, anche in ragione di tale criterio, prevale sulle disposizioni del Codice della Strada.

Vi è, inoltre, da aggiungere che la pulizia, che si ritiene da addebitare ad Anas, di frequente ha ad oggetto il corpo di un reato, spesso commesso da ignoti, che sversano indiscriminatamente rifiuti di ogni sorta sulle scarpate, sotto i viadotti ed in aree distanti dal nastro stradale, alle quali di sovente si accede attraverso strade Comunali e/o provinciali che non sono in gestione di Anas, e



sulle quali, quindi, la scrivente Società non può esercitare alcuna forma di controllo. Difetta, quindi, in capo ad Anas sia l'elemento soggettivo del reato, tanto a titolo di dolo che di colpa, che quello oggettivo, mancando la condotta ed il nesso di causalità che determina l'evento. Non è, quindi, possibile ricondurre ad Anas tali responsabilità. Ciò a maggior ragione quando, ai sensi gli artt. 255 e 257 del D.Lgs. 152/06, riformati dal D.Lgs. 205/2010, a differenza di quanto avveniva nel passato (con il D.Lgs. 22/1997 c.d. Decreto Ronchi), l'obbligo di bonifica del sito inquinato non incombe più, a titolo di responsabilità solidale, a carico del proprietario del suolo e del responsabile dell'illecito, bensì solo a carico di quest'ultimo. Tanto più se, come in tutte le ipotesi verificatesi, si tratti di abbandono di materiale non proveniente da attività di manutenzione eseguite da Anas Spa, e conseguentemente a carico della scrivente Società non è ipotizzabile nemmeno un più generale onere di pulizia.

E su tale punto, nel rammentare che compito precipuo di Anas è quello di gestire strade, che si richiama l'art. 177 del codice ambiente, a norma del quale la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è definita attività di pubblico interesse e quindi demandata allo Stato, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali. Detti enti, secondo la disposizione de qua *"esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati"*.

Ed è proprio in tale ambito di operatività della norma che Anas, nel confermare lo spirito di collaborazione sempre dimostrato in tali frangenti, esprime, una volta di più, la propria intenzione di cooperare, con tutti gli Enti e le Autorità, nell'ambito delle proprie prerogative, all'adozione delle opportune iniziative volte alla prevenzione del fenomeno, lasciando a chi di competenza quelle di gestione dei rifiuti, nonché di controllo e repressione dei reati di cui tali condotte illecite sono espressione.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto si chiede autorevole contributo di Codesto Spettabile Commissariato e, ove lo si ritenesse necessario, l'indizione di un incontro volto all'adozione di iniziative concordate allo scopo di definire il contributo di ciascun Ente/Autorità al contrasto del fenomeno.

In tale attesa si porgono distinti saluti

Il Responsabile Struttura Territoriale
(ing. Nicola Montesano)